

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **Distefano Marilena**, nata a Ragusa il 19.07.1976 (c.f. DSTMLN76L59H163L) ed ivi residente in via S. Ramelli n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura resa su foglio separato in calce al presente atto, dall'avv. Giovanni Giurato, (c.f. GRTGNN75E26H163X - pec giovanni.giurato@avvragusa.legalmail.it) presso il cui Studio in Comiso (RG), via San Biagio n. 165 è elettivamente domiciliata **ricorrente**

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149 **resistente**

e

l'**Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149 **resistente**

e

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149 **resistente**

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della scuola secondaria dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in II fascia delle G.I. e in III fascia della GPS (classe di concorso rispettivamente AB25-AC25, e AB24-AC24), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente **controinteressati**

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della Provincia di Ragusa (anche ai fini del relativo aggiornamento)



relativamente alle classi di concorso in cui la stessa risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda fascia delle correlate graduatorie d'istituto per la Provincia di Ragusa per le classi di concorso sotto riportate, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per i successivi aa. ss. con conseguente obbligo in capo alle Amministrazioni resistenti di provvedere a tale inserimento.

In fatto

In data 15.11.2001 la ricorrente ha conseguito presso l'Università degli studi di Catania la laurea in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento a ciclo unico, idonea all'insegnamento per la classe di concorso di AB24 e AC24 per gli Istituti di istruzione secondaria di II grado e AB25 e AC25 per gli Istituti di istruzione secondaria di I grado (**doc. 1**).

A seguito del superamento del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. 02/04/1999, la ricorrente ha conseguito il titolo abilitativo all'insegnamento.

La medesima, inoltre, in data 04.06.2021 ha, altresì, conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie presso l'Università Telematica E-Campus, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15) - (**doc.2**).

Conseguentemente, in data 30.05.2022, prot. n. 7733149 la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della Provincia di Ragusa (**doc. 3**).

Deve sin d'ora precisarsi che la piattaforma *online* non ha permesso alla ricorrente, nonostante il possesso della predetta laurea, di tutti i titoli abilitativi e dei 24 cfu, di potersi iscrivere a pieno titolo nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Deve, altresì, evidenziarsi che con missiva del 13.01.2023 l'odierna ricorrente ha richiesto all'Ufficio Scolastico resistente l'inserimento nelle predette fascia, sussistendone i relativi presupposti (**doc.4**).

Senonchè con nota del 16.01.2023 l'Ufficio Scolastico ambito Territoriale di Ragusa ha rigettato l'avanzata richiesta, deducendo che *"...per l'inserimento nella I fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di Istituto di II fascia, il requisito necessario è il possesso dell'abilitazione nelle specifiche classi di concorso richieste..."* (**doc.5**).

Si precisa sul punto che la ricorrente è attualmente inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Ragusa e nella II fascia Graduatorie Provinciali per le supplenze (posizione n. 1355 -**doc. 6**), valide



per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alla classe di concorso: AB25 (Inglese), AC25 (spagnolo) nella scuola secondaria di I grado e AB24 (inglese) (posizione n. 1916 -**doc.7**) e AC24 (SPAGNOLO) (posizione n. 2147 -**doc.7**) nella scuola secondaria di II grado.

Ciò posto, si rileva che illegittimo deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 112/2022 secondo il quale solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione del c.d. vecchio sistema hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento.

Fermo quanto sopra in punto di fatto, si osserva in

DIRITTO

Innanzitutto, deve evidenziarsi, che il Ministero, odierno resistente, con l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha, del tutto illegittimamente, precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di Istituto. Come sopra dimostrato, infatti, la dott.ssa Distefano è stata costretta a richiedere l'inserimento in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, in quanto la piattaforma online non ha consentito alla stessa di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, ciò nonostante il possesso dei Titoli d'Accesso costituito dalla Laurea e dai 24 CFU.

Il tutto contrariamente ai principi di imparzialità, parità di trattamento e buona fede.

Al fine di meglio comprendere l'errore in cui è incorsa l'odierna resistente è opportuno compiere le seguenti precisazioni.

Come è noto, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono alla ricorrente di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.

Al riguardo, deve precisarsi che si è di fronte ad una chiara contraddittorietà: mentre l'espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu hanno consentito - e consentono- la partecipazione al concorso riservato agli abilitati, invece gli stessi titoli non permettono l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati).

Ed infatti, in conformità alla legge delega, il D. Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, non solo l'abilitazione del c.d. vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ma anche, alternativamente, la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea /24 CFU.



L'art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018 stabilisce che *“...costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici...”*.

Sul punto, si precisa che *“...essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa”* (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020).

Ciò posto, tuttavia, l'amministrazione scolastica considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi valore abilitante.

Ciò del tutto illegittimamente ed arbitrariamente.

La decisione dell'Ufficio Scolastico si fonderebbe sull' Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.5.2022, che all'art. 3 comma 9, dispone: *“...Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo*



comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso".

Riassumendo, quindi, sulla base della suddetta O.M. n. 112 del 06.5.2022 possono essere inseriti nelle GPS in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..), mentre in seconda fascia i docenti:

- in possesso di laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche;
- in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal D.M. 59/2017);
- con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU).

Il tutto, però, senza comprendere le motivazioni.

Non senza aggiungere che la disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

Ed infatti, : *"...In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra- curricolare, nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»)..."* (Tribunale di La Spezia).

Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come l'odierna ricorrente, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, D.M. n. 374 del 2017.



Si precisa che la circostanza che la ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati, configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Il legislatore di cui alla legge 107/2015, infatti, ha inteso affermare, *expressis verbis*, che “...a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento...”.

Il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha precisato che “...Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA...”

Avendo, quindi, la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu, non può revocarsi in dubbio che la dott.ssa Distefano, in possesso del diploma di laurea magistrale, dei CFU specifici per le proprie classi di concorso e dei 24 Cfu vanta, un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

“...Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181...”. (Tribunale di Messina, ordinanza del 22.12.2020)

Ed ancora, il Tribunale di Roma ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni della sentenza quanto segue: “...La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. 5/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può



partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..." (Tribunale di Roma, sentenza n. 2823/2019).

Anche il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: *"...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost."*

Ed ancora.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. n. 39/1998, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Sul punto, *"...La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie*



2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (Tribunale di Cassino)

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di



riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza pronunciatisi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso del ricorrente congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai CFU nelle specifiche materie di insegnamento, e conseguentemente il diritto della stessa ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS della provincia di Ragusa, per la classe di concorso dalla medesima possedute ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con il diritto della stessa ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda in data 14.05.2022 ai sensi del D.M. 30.7.2021, n. 242 con cui ha espresso le proprie preferenze di sede e tipologia di posto.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'istante *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che

l'On.le Tribunale adito voglia

In via preliminare, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art.151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Ragusa; nel merito, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9 in relazione all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 art. 3 comma 6, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e di II grado della provincia di Ragusa (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui la stessa risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Ragusa.

Si dichiara che ai fini della legge sul contributo unificato che non è dovuto alcun contributo unificato, giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale che si produce (**doc. 8**).

Con vittoria di spese compensi ed onorari del giudizio.

Si allegano:

- copia certificato di studi rilasciato dall'Università degli Studi di Catania (doc.1);
- copia certificato di 24CFU rilasciato dall'Università Telematica E-Campus in data 04.06.2021 (doc.2);
- domanda di inserimento prot. 7733149.30-05-2022 (doc.3);



- copia diffida del 10.01.2023 (doc.4);
- comunicazione USR di Ragusa (doc.5);
- copia bollettini Graduatoria GPS (doc.6) e Scuola secondaria di I e II grado (doc.7);
- copia dichiarazione sostitutiva di certificazione e documento di identità (doc.8).

Ragusa-Comiso, 26.06.2023

avv. Giovanni Giurato

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei controinteressati - costituiti dai docenti di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR. Per quanto sopra, si chiede che

Codesto Tribunale Voglia

autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal



contributo unificato in quanto la ricorrente non supera i limiti di reddito previsti dalla normativa vigente come da dichiarazione in atti allegata.

Ragusa-Comiso, 26.06.2023

avv. Giovanni Giurato

